

STATUTO

MF SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IGLESIAS CA VIA DOTTOR
ANDREA FODDAI 18

Numero REA: CA - 289983

Codice fiscale: 03685680922

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

All. “A” all’atto del 18/07/2023, Rep. n. 64.810/36.711

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una società cooperativa denominata “**MF Servizi So-**
cietà Cooperativa Sociale”. La sede è fissata nel **Comune di**
Iglesias, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. La de-
cisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune è di
competenza dell'organo amministrativo. L'Organo Amministrativo
può istituire agenzie ed uffici anche in altre località.

ARTICOLO 2 – DURATA

La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2060** potrà es-
sere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della
data di scadenza.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente
statuto e nei relativi regolamenti mutualistici e attuativi, quelle
contenute nel Titolo VI del codice civile e quelle del d.lgs 3 luglio
2017, n. 112, nonché le prescrizioni stabilite dalla legge n° 381
dell'8 novembre 1991. In quanto compatibili, si applicano le dispo-
sizioni previste dal Titolo V del codice civile, in materia di società
a responsabilità limitata.

ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE

La Cooperativa adotta il modello societario della società a respon-

	sabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal	
	codice vigente in materia di società cooperative. Per le obbligazio-	
	ni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.	
	ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO	
	La cooperativa, nell’ambito delle proprie attività, intende orientare	
	la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mu-	
	tualistico prevalente ai sensi dell’articolo 2512 e seguenti del codi-	
	ce civile. A norma dell'articolo 2514 del codice civile troveranno	
	applicazione nella Cooperativa i principi della mutualità prevalente	
	e quindi: 1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 2. il di-	
	vieta di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione	
	ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi; 3. il divieto di distribuire le ri-	
	serve fra i soci cooperatori; 4. l'obbligo di devoluzione, in caso di	
	scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	SCOPO - OGGETTO – ESERCIZIO DELL’ ATTIVITÀ	
	ARTICOLO 6 - SCOPO SOCIALE	
	La Cooperativa sociale intende perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cit-	
	tadini attraverso lo svolgimento delle attività indicate all'art. 7 del	

	presente statuto finalizzato all'inserimento lavorativo anche di per-	
	sone svantaggiate, secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera b) del-	
	la legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche, nonché	
	le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del	
	d.lgs 3 luglio 2017, n. 112. In vista di tali fini, la Cooperativa per-	
	segue lo scopo di procurare ai soci il collocamento del loro lavoro	
	e consentire agli stessi una continuità lavorativa alle migliori con-	
	dizioni per mezzo delle attività sociali, nonchè contribuire al mi-	
	glioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professio-	
	nali. Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispetta-	
	re il principio di parità di trattamento fra i soci cooperatori. Con	
	deliberazione dell'organo amministrativo potrà dare altresì adesio-	
	ne ad organismi associativi, economici o sindacali che si propon-	
	gono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro	
	e solidaristico. La cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.	
	Per ciò stesso la cooperativa, aderisce alla Lega Nazionale delle	
	Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella cui giurisd-	
	zione ha le proprie sedi.	
	ARTICOLO 7 - OGGETTO SOCIALE	
	Considerato lo scopo mutualistico della società definito	
	nell'articolo precedente, i requisiti e gli interessi dei soci determi-	
	nati poi, la cooperativa potrà intraprendere realizzare e gestire le	
	diverse attività in via diretta e anche tramite concessione, appalto,	
	sub - appalto e in altre forme, compresa la collaborazione con sog-	

	getti pubblici o privati.	
	Nello specifico la cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività:	
	- l'organizzazione in proprio e per conto terzi della logistica merci mediante utilizzo di depositi propri o di terzi, appositamente locati, mediante utilizzo di appositi macchinari fissi e semoventi, gru, montacarichi, muletti per le operazioni di carico e scarico, e mediante utilizzo di forze umane di facchinaggio e scaricatori, nonché dei servizi accessori e complementari alle attività di trasporto e logistica integrata;	
	- la gestione di tutte le attività di movimentazione, magazzinaggio, distribuzione di beni e merci di ogni tipo, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, ivi comprese tutte le attività preliminari e complementari quali la legatura e l'imballaggio di merci e prodotti e della logistica in genere. Per l'esercizio della propria attività la società potrà costruire o affittare idonei piazzali e gestirli e organizzare depositi di stoccaggio delle merci;	
	- la distribuzione delle merci per conto terzi mediante operazioni di collettame su tutto il territorio nazionale e dell'Unione Europea e mediante mezzi propri o presi a nolo, in leasing o in comodato;	
	- la gestione, sia diretta che indiretta, per tutti i settori merceologici, delle attività tipiche di tutti i processi di lavorazione industriale così come altri tipi di attività logistica sempre nello stesso ambito, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la preparazione, il confezionamento, il controllo qualità, la movimentazione, lo stoc-	

	caggio, la pulizia, il ricevimento merci, l'organizzazione di attività
	di trasporto in qualità di spedizioniere, le attività propedeutiche al-
	la spedizione, le attività amministrative connesse, il tutto anche
	mediante l'utilizzo e/o il controllo di macchinari per tali scopi im-
	piegati;
	- la gestione di centri movimentazione merci;
	- il facchinaggio e magazzinaggio merci; facchinaggio in genere,
	attività di carico e scarico merci, trasporto e trasloco ed esecuzione
	di tutte le operazioni annesse, anche con l'ausilio di mezzi mecca-
	nici e di attrezzature;
	- il trasporto e la fornitura del servizio di manodopera specializzata
	al fine della realizzazione di servizi di corriere espresso e trasporto
	dedicato;
	- il trasporto e l'autotrasporto di beni e merci per conto proprio e di
	terzi e servizi di recapito in genere, le attività di trasporto potranno
	essere altresì svolte con ogni tipo di mezzo e veicolo, l'attività di
	trasporto delle merci comprende la loro movimentazione, il loro
	carico e scarico, il facchinaggio, le attività di raccolta, di magazzi-
	no e tutte le attività ausiliarie a quelle sino ad ora descritte;
	- il trasporto di persone e cose, anche speciali, sia in proprio che
	per conto terzi, con mezzi terrestri, marittimi, fluviali ed aerei ed il
	noleggio degli stessi, sia nazionale che internazionale, anche all'in-
	terno dei porti marittimi e fluviali, anche stipulando contratti di
	trasporto delle merci con tutte le operazioni doganali e accessorie
	ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1737 e seguenti del codice ci-

vile;

- il compimento di servizi ausiliari al trasporto per il raggiungimento dello scopo sociale, richiedere ed intestarsi concessioni anche su terreni demaniali dello Stato e di Enti pubblici;

- l'assunzione di incarichi di agenzia marittima;

- lavori di movimento terra con mezzi meccanici per conto proprio e di terzi, sbancamenti, demolizioni, tagli, formazioni di trincee su banchi rocciosi per interrimento condotte e cavi, nonché ogni altra attività simile e complementare ed accessoria a quelle sopra elencate;

- la realizzazione di scavi, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia; estrazione e trasformazione di materiali lapidei. La società potrà noleggiare gli escavatori, gli autocarri, le ruspe ed in genere tutti i mezzi meccanici di sua proprietà;

- la costruzione e ristrutturazione di opere generali di edilizia e relativa manutenzione, ordinaria e straordinaria, ristrutturazione di ogni genere e tipo, assistenza a condomini;

- lavori di recinzione terreni e aree in generale con relativo compimento di opere edili;

- installazione e manutenzione impianti idrici;

- bonifiche ambientali;

- il restauro e manutenzione dei beni immobili anche sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e am-

bientali e relativa manutenzione, più in generale lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili ad uso pubblico e privato. La società potrà altresì operare nel settore della produzione, della trasformazione, della distribuzione e della vendita al dettaglio e all'ingrosso di vernici murali, sintetiche, nitro - impregnanti, diluenti, connesse al settore dell'edilizia industriale e delle carrozzerie con tutti gli accessori indispensabili all'applicazione di detti prodotti, di materiali edili, legnami, materiali da coibentazione, ceramiche e porcellane, ivi compresa la loro decorazione, isolanti termici e acustici e di qualsiasi altro materiale o prodotto connesso al settore dell'edilizia. Potrà inoltre occuparsi della vendita, all'ingrosso ed al dettaglio, e dell'installazione di impianti solari, fotovoltaici, impianti eolici, impianti di condizionamento, impianti di riscaldamento e di depurazione in genere;

- la fornitura, posa in opera, manutenzione o ristrutturazione nonché l'esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare;

- la fornitura, posa in opera e manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali guardrail, new jersey, attenuatori d'urto, barriere, paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi;

- la vigilanza e custodia di beni;

- l'organizzazione di officine meccaniche, di carpenteria meccanica, di lavaggio per la manutenzione dei mezzi propri e di terzi e parcheggi idonei anche per terzi;

	- l'attività di autolavaggio, riparazione e sostituzione pneumatici, riparazioni meccaniche di autoveicoli;	
	- la gestione di parcheggi per autovetture, cicli e motocicli e rimessaggi di autovetture e imbarcazioni;	
	- la gestione di distributori per la vendita e l'erogazione di carburante;	
	- il servizio di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per soggetti pubblici e/o privati di locali, edifici, condomini, spazi pubblici e privati, vie, piazze, uffici, fabbricati, presidi di ogni tipo, abitazioni, giardini, parchi, alberghi, villaggi turistici, anche mediante la fornitura di manodopera e dei materiali eventualmente occorrenti;	
	- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari freschi e comunque conservati e/o preconfezionati, anche mediante contratti di somministrazione; articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria intima; calzature; articoli in pelle e cuoio; prodotti tessili, compresi quelli per l'arredamento della casa; articoli casalinghi, articoli per la pulizia della casa e l'igiene della persona, articoli sportivi, articoli da mare, giocattoli; merceria, bigiotteria, cartoleria, giornali e riviste, potrà eventualmente esercitare anche il commercio di prodotti alimentari e non alimentari per esercizi di vendita con superficie superiore ai 400 (quattrocento) metri quadrati;	
	- la gestione di ristoranti, fast foods, self services, mense e altri esercizi per la ristorazione in genere, bar, snack bar, pasticcerie,	

	gelaterie, pizzerie, rosticcerie e altri locali per la preparazione, la
	confezione e la vendita di prodotti dolciari e alimentari, di cibi cot-
	ti e non cotti, di prodotti gastronomici in genere e di pasti per co-
	munità e per dipendenti d'impres e di enti pubblici e privati, la
	somministrazione di alimenti e bevande anche in forma ambulante;
	- la gestione di spazi per la diffusione, la distribuzione e la sommi-
	nistrazione di prodotti alimentari naturali, ecocompatibili, prove-
	nienti da produzioni locali e della filiera del commercio equo e so-
	lidale;
	- il confezionamento, la distribuzione e il commercio di prodotti
	agricoli e industriali destinati alla alimentazione zootecnica, quali
	mangimi semplici e composti, foraggi, con centrati proteici, cereali
	e sementi;
	- la costituzione e la gestione di strutture turistiche ricettive o para-
	ricettive alberghiere ed extralberghiere quali, a titolo esemplificati-
	vo e non esaustivo, residenze, villaggi turistici, alberghi, ostelli,
	case e appartamenti per le vacanze e di ogni altra struttura destina-
	ta all'accoglienza turistica;
	- la promozione e la gestione di attività congressuali;
	- la costruzione e la gestione di centri di esposizione e di vendita a
	servizio di un'utenza prevalentemente turistica;
	- l'attività di produzione e commercializzazione rivolte a valorizza-
	re le produzioni locali tipiche alimentari e non;
	- marketing turistico, informazione turistica, promozione e pubbli-
	cità per imprese, enti, associazioni e territori, anche partecipando

	ai sistemi turistici locali e ad altri organismi e iniziative di sviluppo locale e relativi corsi di formazione;
	- turismo "incoming" ed "outgoing" in tutte le sue fasi e per tutte le forme di intrattenimento e di accoglienza;
	- turismo cosiddetto minore e di nicchia, turismo ecologico e turismo responsabile e relativi corsi di formazione;
	- salvataggio e sorveglianza in stabilimenti balneari, spiagge, colonie, centri estivi e invernali e piscine pubbliche e private e relativi corsi di formazione;
	- la progettazione e la gestione di itinerari e di sentieri di interesse archeologico, storico, naturalistico, turistico, religioso, rurale e gastronomico e l'organizzazione di escursioni, raduni, soggiorni culturali ed a tema in genere;
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di iniziative sportive, ricreative e culturali, fornitura di servizi e animazione turistica;
	- la gestione di sportelli informativi, visite guidate e accompagnamento in strutture ricettive;
	- l'organizzazione per conto proprio e di terzi di viaggi, di percorsi, di escursioni, d'intrattenimenti e in genere l'attività di animazione turistica nel territorio;
	- la produzione per conto proprio e di terzi di prodotti informatici e telematici per la gestione e per la promozione delle attività e dei prodotti legati al turismo;
	- la gestione delle aree di soggiorno balneare, compresa l'attività di

	salvamento a mare e di servizi di spiaggia;	
	- l'assistenza e guida e accompagnamento per convegni e congressi, mostre, visite guidate;	
	- la costruzione, montaggio e manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la gestione e manutenzione di aree attrezzate per il verde pubblico e privato, per riserve naturali, arenili;	
	- lavori di manutenzione del verde pubblico urbano ed extraurbano, pulizia delle cunette, attività di piantumazione, pulizia strade, sfalcio erba urbano ex extraurbano;	
	- lavori di pulizia del sottobosco e simili;	
	- la gestione di biblioteche, archivi, archivi telematici, mediateche, musei, librerie;	
	- la gestione di servizi cimiteriali;	
	- la produzione, assemblaggio e commercializzazione anche mediante importazione e/o esportazione, prodotti e componenti a caratterizzazione ecologica, ambientale, territoriale o inerenti le energie alternative o provenienti da fonti rinnovabili.	
	Nei limiti e nei modi previsti dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine alle attività precedentemente elencate e potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o anche soltanto utili per il raggiungimento dello scopo sociale o comunque, direttamente o indirettamente, ad esso attinenti e, pertanto, potrà aprire,	

	costruire ed acquistare immobili, attrezzature ed impianti atti al
	raggiungimento dei propri fini.
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti
	pubblici e da privati, direttamente e indirettamente, anche in rag-
	gruppamento temporaneo d'impresa, per lo svolgimento delle atti-
	vità previste in questo statuto. Essa potrà richiedere ed utilizzare le
	provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Re-
	gione, dagli enti locali e dagli organismi pubblici e privati interes-
	sati allo sviluppo della cooperazione. Nei limiti e secondo le mo-
	dalità previste dalle norme di legge e regolamentari.
	Nel caso in cui per lo svolgimento di alcune delle attività sociali
	dovesse essere richiesta l'iscrizione in particolari albi o ordini pro-
	fessionali, la società dovrà operare avvalendosi delle prestazioni di
	soggetti iscritti in tali albi o ordini professionali con i quali dovrà
	stipulare i relativi contratti di prestazione professionale o di lavoro
	subordinato. La società, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59
	(Nuove norme in materia di società cooperative) e di eventuali
	norme modificative ed integrative, potrà costituire fondi per lo svi-
	luppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento
	aziendale e adottare procedure di programmazione pluriennale fi-
	nalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale.
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre im-
	prese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul
	mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessori-
	e all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di

svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e iscritte in appositi albi o elenchi.

L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze agevolative previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie per l'imprenditoria e quant'altro dovesse rendersi accessibile e che l'organo amministrativo riterrà utili al fine del raggiungimento degli scopi sociali. La Cooperativa, infine, potrà compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, così in breve potrà porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca. Potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti, anche con la qualifica di impresa sociale aventi scopo analogo od affine al proprio. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dai soci.

La Cooperativa può aderire o stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile, previa delibera da parte dell'Assemblea dei soci.

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci e comunque, avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, potrà comunque occasionalmente ovvero in modo continuativo avvalersi della prestazione di terzi soggetti con i quali si converrà la natura ed il tipo di rapporto di prestazione da instaurare. Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori. Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i diritti, i doveri, le attribuzioni e le

mansioni dello stesso, troveranno fonte nel Regolamento di cui all'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e nel rispetto comunque delle vigenti norme di legge, del contratto collettivo nazionale di settore ed in particolare rispettando le prescrizioni di cui alla Legge n° 381 del 1991 secondo quanto previsto dall'art. 111 septies disp. att. del codice civile.

I SOCI

ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge Ove il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, 2° comma della legge 381/91 o in ordine all'impiego nella Cooperativa di persone svantaggiate, possono essere soci lavoratori le persone che siano capaci di agire, che esercitino arti o mestieri attinenti all'attività della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: 1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della Cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti

17 di 45

zidetto il Consiglio di Amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo. Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private le cui attività siano conformi allo scopo perseguito dalla cooperativa ed abbiano i requisiti necessari per l'ammissione nella società. 1.3 Soci Volontari: sono persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla stessa legge. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi di cui alle attività sociali da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri di cui sopra. 1.4 Soci Fruitori: sono persone fisiche o giuridiche, che

19 di 45

zionamento della società. Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa. È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

ARTICOLO 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) - se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;

b) - se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutuali-

	stico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e
	con l'apposito regolamento;
	d) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che
	non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né su-
	periore al limite massimo fissato dalla legge;
	e) - la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti
	interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.
	ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e
	delle condizioni di cui all'articolo 9) e l'inesistenza delle cause di
	incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e
	stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale so-
	ciale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'inte-
	ressato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In
	caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministra-
	tivo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e
	comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro
	60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla do-
	manda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasio-
	ne della sua prima successiva convocazione. Nel caso di delibera-
	zione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo,
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea
	con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data
	dell'Assemblea stessa. L'organo amministrativo illustra nella rela-
	zione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con ri-

	guardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI	
	I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che ver-	
	ranno indicati dall'organo amministrativo:	
	- le quote sociali sottoscritte;	
	- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;	
	- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo ammini-	
	strativo. Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro	
	capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo sta-	
	to dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavo-	
	ro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulterio-	
	re rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Coopera-	
	tiva. I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello	
	statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali. Le azioni dei soci cooperatori non	
	possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione	
	non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferi-	
	re le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori	
	con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le	
	generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione. Il provvedimento che	
	concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale	
	termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i re-	

quisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE

PER I NUOVI SOCI COOPERATORI

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto del quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile. Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa. I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio

speciale che non può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;

- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore ad 1/3 (un terzo) di quello previsto per i soci ordinari. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e

dall'articolo 15 (quindici) del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito Regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

ARTICOLO 14 – RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se i presup-

posti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio. Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9);
- d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che sia in concorrenza con essa o che sia in conflitto d'interessi rispetto alla carica assunta all'interno della stessa;
- e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- g) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;

h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;

i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al tribunale competente.

ART. 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico. In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso. In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

ART. 17 - DIRITTI CONSEGUENTI

28 di 45

ARTICOLO 19 - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

La Cooperativa potrà altresì emettere, con le medesime modalità, quote destinate a soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n° 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto. E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispet-

to al limite massimo previsto per i dividendi di cui all'art. 23 del presente statuto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO

E RIPARTO DEGLI UTILI

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di **euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero);**

- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19 del presente statuto;

- dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n° 59/92, di cui al precedente art. 19 del presente statuto;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel

ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

31 di 45

termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 22 – RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

- a) - aver agito nell'ambito della Cooperativa attivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti della Cooperativa;
- c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per la Cooperativa;
- d) - essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;
- e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa. I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

ARTICOLO 23 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 22);

d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore;

e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) - quanto residua alla riserva straordinaria. In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

ARTICOLO 24 – TRASFERIMENTO

DELLE QUOTE SOCIALI

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima. Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale competente.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

E ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo o revisore se nominato.

ASSEMBLEA ARTICOLO 26 – CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, l'organo di controllo o il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione. Se gli amministratori o l'organo di controllo o il revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 21 del presente statuto. Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da

tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci
cooperatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo
entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta
stessa. Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei so-
ci;
- lo scioglimento della società;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquida-
zione; la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla
presenza di un notaio.

ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI

RIUNITI IN ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla
legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più
amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo)
del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono
alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza
dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la di-
stribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo ammi-
nistrativo;
3. approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida sta-

bilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
ai sensi del d.lgs. 112/2017;

4. la nomina dell'organo di controllo e di revisione;

5. le modificazioni dello statuto;

6. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

7. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia, l'Assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto; sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonchè lo sciogli-

mento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti.

ART. 29 - DIRITTO DI VOTO

E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 13) del presente statuto. Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 13) del presente statuto. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risul-

tati delle votazioni.	
ORGANO AMMINISTRATIVO	
ARTICOLO 31 - AMMINISTRATORI	
La Cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. L'incarico è previsto per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.	
ARTICOLO 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, all' organo di controllo o revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando inter-	

vengono tutti i consiglieri in carica ed l'organo di controllo o revisore, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dall'organo di controllo se nominato, purché la

maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 33 – POTERI

DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri del Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero a uno o più dei suoi componenti. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 34 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

ARTICOLO 35/a COLLEGIO SINDACALE

E SINDACO UNICO.

Al verificarsi delle condizioni poste all'art. 2477 c.c. la società procederà alla nomina di un sindaco unico o di un collegio sindacale. In caso di nomina il collegio sindacale si compone di tre

membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dai soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito o sia nominato un nuovo sindaco unico. Il collegio sindacale, o sindaco unico, ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. e potrà inoltre esercitare il controllo contabile; in tale caso essi dovranno essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 35/b REVISORE CONTABILE

In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia. Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.. Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

43 di 45

ARTICOLO 37 - DISPOSIZIONI FINALI

F.to Francesco Tanda

F.to Dottor Enrico Ricetto Notaio

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizzazione Agenzia delle
Entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari 1 - n. 103244 del 30.11.2020"

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs.
7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese,
nei termini per la registrazione.